REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO

giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it | PEC: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it

SR01 Prot. n. 91837 Palermo, 19 / 10 / 2026

OGGETTO: Permessi retribuiti per il "Diritto allo Studio", anno solare 2027, di cui all'art. 58 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale - Triennio giuridico ed economico 2022–2024. CIRCOLARE

Trasmissione a mezzo PEC

Al Segretario Generale
Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati
Ai Dirigenti degli Uffici speciali
Ai Dirigenti degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione
Al Dirigente Generale del Corpo Forestale
Al Direttore del Fondo Pensioni
Ai Capi di Gabinetto
All'A.R.A.N. Sicilia
Alle Organizzazioni Sindacali
All'Area e a tutti i Servizi della Funzione Pubblica
LORO SEDI

Al fine di dare avvio alla procedura per la concessione dei permessi retribuiti per il "Diritto allo Studio", previsti dall'art. 58 del vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale, per l'anno solare 2027, si comunica al personale interessato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato al **30.11.2026**.

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del citato C.C.R.L., i permessi sono concedibili nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare, nel limite del contingente del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione all'inizio dell'anno, arrotondato all'unità superiore. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, la misura individuale è riproporzionata alla durata del contratto nell'anno solare di riferimento.

I permessi possono essere richiesti per la partecipazione ai corsi indicati dal comma 4 del citato art. 58, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazioni riconosciute dall'ordinamento, nonché per sostenere i relativi esami. La fruizione è correlata all'effettiva partecipazione alle attività didattiche che coincidono con l'orario di lavoro e non alla mera attività di studio individuale.

I dipendenti interessati sono invitati a presentare l'istanza, con indicazione del corso di studi e dell'Istituzione presso la quale sono iscritti, corredata della documentazione relativa all'iscrizione o della pertinente dichiarazione sostitutiva, all'ufficio di appartenenza, per il successivo inoltro al Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale attraverso gli ordinari canali di protocollo, in tempo utile per il rispetto del termine sopra indicato.

Ai fini dell'istruttoria, le Strutture di appartenenza sono invitate a verificare la completezza delle istanze e della relativa documentazione, curandone la tempestiva trasmissione. Qualora le richieste eccedano il contingente disponibile, la concessione dei permessi avverrà secondo l'ordine di priorità e i criteri di precedenza stabiliti dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 58 del C.C.R.L.

Per i corsi erogati in modalità telematica, la fruizione dei permessi resta subordinata alla documentazione idonea a comprovare la partecipazione personale del dipendente alle attività didattiche, con indicazione dell'orario e della durata del collegamento o della lezione, in coincidenza con l'orario di servizio, secondo le caratteristiche delle attività sincrone o asincrone e nel rispetto delle indicazioni della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 7 ottobre 2011.

Si richiama, inoltre, il comma 9 dell'art. 58, ai sensi del quale deve essere prodotta, prima dell'inizio dei corsi, la certificazione di iscrizione e, al termine degli stessi, la documentazione attestante la partecipazione e

gli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già fruiti sono considerati aspettativa per motivi personali.

Resta ferma la possibilità, per il solo giorno di svolgimento degli esami, di utilizzare anche i permessi di cui all'art. 42 del C.C.R.L., secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 11. Le Strutture destinatarie sono invitate ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare al personale interessato.

Il Dirigente del Servizio 1
ad interim
Dott. Ugo Massimo Callari

UGO MASSIMO
CALLARI
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
16.10.2026 10:58:30
GMT+01:00

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Salvatrice Rizzo

SALVATRICE
RIZZO
REGIONE
SICILIANA
16.10.2026
12:13:08
GMT+01:00